

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2013, n. 19-5325

Richiesta per il riconoscimento della Viticoltura in forte pendenza nella PAC 2013-2020.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

In Piemonte esiste una viticoltura che si è sviluppata in territori caratterizzati da una “forte pendenza”, identificabile in percentuali uguali o superiori al 30%, che costituiscono per la nostra Regione una risorsa imprescindibile in considerazione della valenza socio-economica e di presidio territoriale che essa svolge.

Tenuto conto che tale forma di coltivazione svolge uno specifico ruolo di prevenzione di eventi naturali potenzialmente catastrofici, come quelli collegati all'erosione incontrollata e alla mancata regimazione delle acque superficiali, oltre che di cura del paesaggio antropico tradizionale.

Considerato che i sistemi viticoli in forte pendenza presentano, sotto il profilo produttivo, le seguenti caratteristiche omogenee nelle diverse aree europee dove si possono riscontrare in particolare:

- una forte specializzazione produttiva determinata dalla difficoltà strutturale che ha portato alla selezione di tecniche di allevamento e di cultivar idonee al contesto difficile;
- l'adozione di metodi per il superamento delle difficoltà imposte dalla pendenza che possono essere ascritte alla sistemazione del terreno mediante la realizzazione di ciglioni e terrazze;
- la necessità di un numero di ore di lavoro umano dedicate al singolo ettaro significativamente superiore alle ore necessarie per la conduzione di vigneti di pianura;
- l'impraticabilità oggettiva di alcune forme di meccanizzazione idonee a ridurre in modo drastico la necessità di lavoro manuale;

Tenuto conto che le produzioni dei vigneti in forte pendenza, identificabili in una percentuale media di pendenza pari almeno al 30%, presentano caratteristiche ricercate dal consumatore che apprezza tali prodotti caratterizzati dall'elevato grado di specificità e tipicità.

Considerato che nonostante questo riconoscimento da parte del consumatore, il differenziale dei costi di produzione non può dirsi completamente recuperato grazie ad una differenza di prezzo premiale per i vini derivanti dalla viticoltura in forte pendenza; sia, infatti, il contesto di maturità presente nel mercato globale del vino, sia le difficoltà riscontrate dai produttori nel far conoscere e comprendere le specificità e difficoltà delle proprie produzioni, giocano un ruolo avverso al riconoscimento da parte del mercato della specificità e tipicità di queste produzioni in termini di prezzo.

Tenuto conto che l'aiuto economico diretto alla produzione nelle aree di forte pendenza costituirebbe un atto contraddittorio dei principi ispiratori della Organizzazione Comune Mercato del vino approvata nel 2007, oltre che un intervento pubblico in economia non esente dal rischio di essere considerato quale sostegno di produzioni non adeguate al mercato per la propria intrinseca debolezza sotto il profilo dell'idoneità ad affrontare il mercato e i consumatori mondiali.

Considerato che la nuova Politica Agricola Comune (PAC) debba contemplare un aiuto rivolto al superamento del gap esistente tra i costi produttivi sostenuti in pianura e in territori caratterizzati da lieve pendenza, da un lato, e delle viticolture condotte in territori caratterizzati, invece, da forte pendenza, dall'altro, intervenendo con misure ricondotte nell'ambito del II pilastro, che si possano ascrivere allo sviluppo rurale secondo la sua definizione corrente.

Considerato che il riconoscimento del sostegno pubblico da parte della Comunità Europea è motivato dalla qualità e dalla storia dei vini prodotti in questi ambiti, ma soprattutto, dall'interesse pubblico alla conservazione di questi contesti culturali per ragioni di:

- sostenibilità ambientale (prevenzione di eventi catastrofici);

- salvaguardia della biodiversità (le viticolture sviluppatesi nei secoli sui pendii più scoscesi hanno in molti casi selezionato cultivar viticole o ecotipi di cultivar talora presenti in areali limitatissimi, a forte rischio di scomparsa se dovesse venir meno il contesto produttivo in cui si sono affermate);
- conservazione del patrimonio paesaggistico che i sistemi vitati in forte pendenza rappresentano;
- conservazione delle DOP che insistono in territori viticoli caratterizzati dall'essere basati su terreni in forte pendenza e mantenimento della possibilità di ulteriori riconoscimenti di produzioni caratterizzate da unicità ed irripetibilità derivanti da territori con caratteristiche analoghe ed oggi non ancora oggetto di protezione a sensi dei Regolamenti (CE) nr. 509/2006 e 510/2006 entrambe del 20 marzo 2006;
- implementazione della capacità europea di stare sul mercato mondiale: i sistemi produttivi in forte pendenza, non sono infatti alternativi ai sistemi viticoli di pianura o lieve pendenza, ma complementari, poiché rappresentano un arricchimento della gamma produttiva europea ed al tempo stesso una peculiarità ereditata dalla tradizione della viticoltura nel Vecchio Continente, con caratteristiche di irripetibilità pedologica e unicità storica che risultano essere migliorativi della reputazione complessiva della viticoltura europea sui mercati mondiali.

Considerato che per i vigneti in forte pendenza rischiano di non rientrare nelle provvidenze della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale, di seguito PRSR già, peraltro, in fase di avanzata discussione, allorché non si trovino in area montana;

Atteso che la previsione contenuta nella PRSR di Parametri biofisici descritti nell'Allegato II del regolamento comunitario per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali, presenta un'indicazione di pendenza, ancorché la stessa sia considerata "forte", che non differenzia sufficientemente la pianura dalle aree in forte pendenza;

Constatato che le modalità di designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici descritti nell'articolo 33 della PRSR appaiono insoddisfacenti nella misura in cui richiedono che il 66% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di dette zone presenti una o più caratteristiche tra quelle elencate nell'Allegato II e lasciano agli Stati membri europei la designazione di tali aree;

Tenuto conto che l'assenza di una specifica considerazione per i valori rappresentati dalla viticoltura in forte pendenza, con i parametri definiti per la Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (artt. 32 e 33 della PRSR), può produrre l'effetto di contribuire all'abbandono delle aree in forte pendenza a favore di quelle con pendenza $\geq 15\%$, perfettamente meccanizzabili e riconducibili a costi produttivi del tutto paragonabili a quelli sostenuti in pianura;

Tenuto conto che è necessario richiedere per le produzioni viticole in forte pendenza una specifica considerazione, segnalando che le stesse rischiano di non rientrare nelle provvidenze della proposta di regolamento PRSR allorché non si trovino in aree montane;

Tenuto conto dell'interesse ricoperto dalla viticoltura in forte pendenza per la Regione Piemonte in quanto una parte rilevante delle sue produzioni di qualità trovano locazione nei vigneti con una pendenza $\geq 30\%$;

Valutato, quindi, necessario, per quanto sopra espresso e motivato, procedere a richiedere agli organismi istituzionali Comunitari e ai relatori della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo sul Sostegno allo Sviluppo Rurale del fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale, l'inserimento di una specifica previsione per la viticoltura condotta su pendenze $\geq 30\%$ (al netto delle sistemazioni dei terreni);

Preso atto dell'esistenza del Tavolo Vitivinicolo Regionale, istituito con DGR 57-2853 del 7 Novembre 2011 e s.m.i. che ha tra le proprie competenze quelle di definire, indirizzare e coordinare le politiche di qualificazione delle produzioni vitivinicole e di gestione delle Denominazioni di origine;

Valutato per quanto sopra espresso che la direzione Agricoltura si avvarrà di tale Tavolo per l'attuazione delle finalità precedentemente individuate.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di richiedere agli organismi istituzionali Comunitari e ai relatori della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo sul Sostegno allo Sviluppo Rurale del fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale, l'inserimento di una specifica previsione per la viticoltura condotta su pendenze $\geq 30\%$ (al netto delle sistemazioni dei terreni), anche al fine di presidiare i pendii più scoscesi con la propria attività agricola, prevenendo fenomeni erosivi e contribuendo in modo determinante alla qualità delle produzioni;

di richiedere l'inserimento di una specifica previsione volta a consentire di individuare zone con forte pendenza, beneficiarie della specifica misura dello Sviluppo Rurale, di cui al punto precedente, mediante la tecnologia informatica esistente, sulla base delle richieste dei singoli agricoltori, per i singoli appezzamenti di terreno, al fine di non dover procedere a creare delle zone soggette a Designazione, disomogenee per dislivello rispetto alla distanza planimetrica, con la conseguenza di favorire quelle a minor pendenza che tuttavia fossero designate come eligibili all'aiuto allo Sviluppo Rurale;

di dare mandato alla Direzione Agricoltura, che si avvarrà del Tavolo Vitivinicolo Regionale istituito con DGR n. 57-2853 del 7 novembre 2011 e smi, di procedere per il raggiungimento di quanto sopra deliberato al fine di garantire l'attuazione delle finalità precedentemente individuate.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)